

LOTTO N. 1

Capitolato di Polizza **ALL RISKS**

ARAP Abruzzo

Azienda Regionale Attività Produttive

Via Nazionale SS 602 km.51 + 535 c/o Centro Direzionale 2° piano

65012 Cepagatti (PE)

P.Iva: 02083310686

Effetto: ore 24 del 30.06.2018

Scadenza: ore 24 del 30.04.2021

CIG: 75034624B9

DEFINIZIONI GENERALI

In aggiunta alle definizioni contenute nelle Condizioni Generali e nelle Sezioni di Polizza, le Parti attribuiscono alle definizioni sotto riportate il significato indicato nel seguito:

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
POLIZZA	Il presente documento, che prova l'esistenza del contratto di assicurazione unitamente alla Scheda di Polizza.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto indicato nella Scheda di Polizza il cui interesse è protetto dall'assicurazione che agisce per sé e per conto delle Società controllate, collegate e/o consorziate, nonché per conto di chi spetta.
COMPAGNIA	L'impresa assicuratrice.
SINISTRO	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo che viene detratto dall'ammontare dell'Indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPERTO	La percentuale dell'Indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi un Sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO	Quanto dovuto dalla Compagnia in caso di Sinistro.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)	L'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'articolo 1907 del C.C.(assicurazione parziale).
BENI	I Beni descritti nella Scheda di Polizza oggetto di Assicurazione ai sensi di una o più Sezioni della presente Polizza.
BROKER	Assidea S.r.l. con Sede in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II, 10.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

Tutte le attività dell'Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP Abruzzo - sito Internet: www.arapabruzzo.it) comprese tutte le attività collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.

PATRIMONIO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze dell'ARAP Abruzzo e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.

L'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.

La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati all'Assicurato o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la stipulazione del contratto e la valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Resta inteso che le dichiarazioni inesatte o reticenti rese in buona fede dal Contraente e/o dall'Assicurato non comporteranno la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Art. 02

PERIODICITA' e MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO. DECORRENZA DELLA GARANZIA

La Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo Art. 20, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione. Le rate di premio successive alla prima saranno uguali al premio relativo all'annualità immediatamente precedente, eventualmente modificato in funzione delle detrazioni e/o integrazioni di cui all'Art.A/4 della Sezione A.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto; le rate di premio successive alla prima, nonché i premi di conguaglio di cui all'Art.A/4 della Sezione A, saranno versati entro 60 (sessanta) giorni dalla rispettiva scadenza. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite. La società assicuratrice, la società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitata ad operare su tali conti correnti. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art.3 della citata Legge n.136/ 2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c. e dell'art.3, c. 8 della Legge.

Art. 03

PROVA DEL CONTRATTO, MODIFICHE – COMUNICAZIONI

L'Assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere effettuate e provate per iscritto, così come tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto in base alla presente Polizza.

Sulla Polizza e su qualsiasi altro documento che disciplina la copertura assicurativa devono essere indicati i dati della Compagnia.

Art. 04

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente/Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Tuttavia, resta convenuto che la mancata comunicazione, in buona fede, da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze aggravanti, non comporterà la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Resta fermo il diritto della Compagnia a percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 05

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione di Rischio o del valore dei Beni, la Compagnia – ai sensi dell'art. 1897 C.C. - rimborserà all'Assicurato/Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, pagata e non goduta con effetto dalle ore 24,00 del giorno della ricezione della comunicazione della variazione. Resta fermo il diritto di recesso previsto dall'articolo 1897 C.C.

Art. 06**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60^a giorno dal pagamento o rifiuto di pagamento dell'Indennizzo, le Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. La comunicazione dovrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto.

Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato dalla Compagnia, quest'ultima, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non goduto.

Art. 07**PERIODO DI ASSICURAZIONE E PROROGA**

Il presente contratto ha durata di mesi 34 (trentaquattro) dalle ore 24:00 del 30/06/2018 alle ore 24:00 del 30/04/2021, e cesserà automaticamente alla scadenza di detto periodo senza necessità di disdetta.

Il contratto sarà rescindibile di diritto a ciascuna scadenza annuale con preavviso di 60 giorni da inviare a mezzo raccomandata A/R.

L'Azienda si riserva la facoltà, di prorogare il contratto alla Società, che non avrà facoltà di sottrarsi, per ulteriori sei mesi, occorrenti per l'espletamento della procedura di gara per la stipula della nuova polizza.

Art. 08**TITOLARITA' DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA POLIZZA**

Le azioni ed i diritti derivanti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei Sinistri.

L'accertamento e la liquidazione dei Sinistri così effettuato è vincolante anche per il Contraente/ Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di contestazione da parte di questi ultimi.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato dalla Compagnia se non ai o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 09**ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La Compagnia ha in ogni momento il diritto di esaminare i Beni ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni ad essi relativi.

Art. 10**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese sostenute a tale scopo sono a carico della Compagnia nei limiti previsti dall'art. 1914 del C.C.;
- b) darne avviso alla Compagnia entro 9 (nove) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) ove applicabile, rendere, nei 15 (quindici) giorni successivi, dichiarazione scritta alle autorità competenti del luogo, precisando, in particolare, la data di verifica del Sinistro; la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) non alterare lo stato dei luoghi o dei Beni e, comunque, conservare traccia del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali, senza che ciò attribuisca al Contraente/Assicurato alcun diritto all'Indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri Beni esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Compagnia i propri documenti contabili o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti da questa incaricati, ai fini delle necessarie indagini e verifiche.

Nel caso di Furto il Contraente o l'Assicurato dovrà:

- f) denunciare agli organi competenti il relativo fatto e, in caso di sottrazione di titoli di credito, esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio di cui sopra perde il diritto all'Indennizzo. Qualora invece l'omissione sia dipesa da colpa, la Compagnia ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 11**ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente/Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno; dichiarare distrutti, danneggiati o sottratti beni che non esistevano al momento del Sinistro; occultare, sottrarre o manomettere Beni salvati; utilizzare mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti; alterare dolosamente le tracce del Sinistro o contribuisca alla sua verifica, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 12**PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE**

L'ammontare del danno risarcibile ai sensi della presente Polizza sarà determinato come segue:

- direttamente dalla Compagnia o da periti da questa incaricati, in contraddittorio con il Contraente/Assicurato o persona da esso designata.

Oppure, a richiesta di una delle Parti:

- mediante periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto scritto.

I due periti così nominati dovranno nominare un terzo qualora vi sia disaccordo fra loro in merito alla determinazione del danno risarcibile, ed anche prima, qualora ne faccia richiesta uno di essi. Il terzo perito interverrà soltanto in caso di disaccordo tra i primi due e le decisioni sulle questioni controverse saranno adottate a maggioranza.

Ciascun perito avrà facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri soggetti, i quali potranno intervenire nelle operazioni peritali ma non potranno partecipare alla decisione in merito alla determinazione del danno risarcibile.

Qualora una delle parti non provveda alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, saranno devolute al Presidente del Tribunale del luogo in cui il Sinistro si è verificato.

La Compagnia indennizzerà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e gli onorari dei periti, consulenti e/o professionisti in genere, che l'Assicurato abbia nominato ai sensi delle disposizioni che precedono, fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di Polizza e purché preventivamente autorizzati dalla compagnia.

Resta convenuto che l'ammontare degli onorari rimborsabili non potrà comunque eccedere quelli determinati secondo le tariffe professionali applicabili.

Art. 13**MANDATO AI PERITI**

I periti nominati ai sensi delle disposizioni che precedono dovranno:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni fornite e delle dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze relative al Rischio di cui la Compagnia non sia stata informata;
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 10);
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore esclusivamente dei Beni coinvolti nel Sinistro secondo i criteri previsti dalla presente Assicurazione;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno ai sensi della Polizza.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali verranno condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, il regolare svolgimento dell'attività del Contraente/Assicurato.

Nel caso di perizia collegiale, come descritta all'articolo 12 che precede, i risultati delle operazioni peritali dovranno essere riportati in un verbale (con allegate le stime dettagliate dei danni) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) che precedono sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi contestazione, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione delle disposizioni contenute nella presente Assicurazione, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale sarà comunque valida e vincolante anche qualora uno dei periti si rifiuti di sottoscriverla; tale rifiuto dovrà tuttavia essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di rito. Si conviene inoltre che, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dal presente articolo a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio rispetto a quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art. 14**ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Qualora sui medesimi Beni e per il medesimo Rischio coesistano più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15**LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e la titolarità dell'interesse dell'Assicurato, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale definitivo di perizia (sempre che non siano sorte contestazioni in merito ad esso).

L'Assicurato ha diritto di ottenere, a richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un anticipo sull'Indennizzo in una misura non superiore al 50% della somma minima che la Compagnia dovrebbe corrispondere in base alle risultanze acquisite al momento del Sinistro a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro e che l'indennizzo complessivo stimato non sia inferiore a € 250.000= (duecentocinquantomila).

Tale obbligazione della Compagnia decorrerà a far tempo dal novantesimo giorno successivo alla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno (trenta) 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Detto anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00= (duemilionicinquecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del danno derivante dal Sinistro.

Art. 17**ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18**FORO COMPETENTE**

Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie tra Compagnia ed Assicurato/Contraente in merito alla interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente Assicurazione è esclusivamente quello dell'Autorità giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia presso la quale è stata conclusa l'Assicurazione oppure la sede legale della Contraente a scelta della parte attrice.

Art. 19**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non disciplinato nella Polizza, si rinvia alle disposizioni di legge applicabili.

Art. 20**CLAUSOLA BROKER**

L'Azienda Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio alla Società Assidea srl, email: gestione.area3@pec.assidea.it n.ro isc. RUI B000505802.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al Broker all'uopo designato, iscritto alla sezione B del Registro degli Intermediari assicurativi, il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, sino alla scadenza del presente contratto salvo subentro di un nuovo broker individuato con altra procedura di gara.

L'Azienda Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

Al Broker spetterà un compenso di mercato/o stabilito in percentuale sul premio imponibile offerto da parte della/e Impresa/e aggiudicataria/e per la predisposizione degli Schemi di polizza e l'assistenza e consulenza nella gestione e nell'esecuzione amministrativa e tecnica dei contratti e dei servizi oggetto del presente Disciplinare.

Art. 21**COASSICURAZIONE E DELEGA (nel caso di Coassicurazione)**

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al precedente art. 20, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Azienda in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.
- e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
- f) Alla Coassicuratrice Delegataria è attribuita la rappresentanza processuale delle altre compagnie mandanti e pertanto, l'azione promossa contro la sola delegataria spiegherà i suoi effetti anche nei confronti delle coassicuratrici deleganti.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE INCENDIO E TUTTI I RISCHI

INCENDIO	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
ESPLODENTI	Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione ovvero per azione meccanica o termica, esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall’art 83 del R.D. 635 del 6 maggio 1940 (e successive modificazioni), ed elencati nel relativo allegato A.
INCOMBUSTIBILITA’	Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma, né a reazioni esotermiche. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
TERRORISMO, SABOTAGGIO	<p>Per atto di terrorismo si intende un atto criminoso, inclusivo ma non limitativo dell’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui e/o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare e/o destabilizzare qualsiasi stato o governo e/o incutere, provocare e/o diffondere uno stato di terrore, panico, paura o incertezza nella popolazione o in parte di essa</p> <p>Per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.</p>
FABBRICATI, INFRASTRUTTURE	<p>Tutte le costruzioni di proprietà o condotte in locazione, finite o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi e infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi del fabbricato.</p> <p>Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.</p> <p>Si intendono inoltre incluse tutte le costruzioni e più in generale le opere afferenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Reti Stradali intendendo, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il corpo stradale con annessi ponti, viadotti, gallerie, pavimentazioni, sedi stradali, raccordi, opere e strutture di consolidamento o contenimento terreni, sistemi di spartitraffico e di protezione, piazzole, parcheggi, passerelle e sottopassi, nonché altre opere di qualunque natura esse siano, incluso il materiale a piè d’opera per tutto quanto sia in costruzione, sempre escluso, però il valore dell’area; • Il ciclo idrico: intendendo, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le

opere riguardanti gli impianti di depurazione, di trattamento e potabilizzazione delle acque, i serbatoi, le vasche della rete idrica, dei collettori fognari degli acquedotti e delle reti fognarie, le canalizzazioni, i fossi;

- **La rete gas:** intendendo, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le opere riguardanti le cabine, le canalizzazioni e quant'altro afferente la distribuzione di sostanze gassose;
- **Le reti ITC** intendendo le opere per la messa in funzione delle reti in fibra ottica e banda larga;
- **La linea ferroviaria** le opere atte a costituire la rete ferroviaria, rappresentate da corpo stradale e sovrastruttura ferroviaria. Per Corpo stradale si intende: l'insieme delle opere in terra che predispongono la sede stradale (rilevati, trincee, ponti, gallerie e viadotti) di supporto alla sovrastruttura ferroviaria, le opere d'arte minori (muri, tombini e canalette idrauliche), le opere di protezione e di confine nonché le opere accessorie (sentieri pedonali, canalette portacavi). Per sovrastruttura si intende l'armamento composto da: rotaie, traverse, attacchi e strati di supporto ballast e/o superbballast;

ed ogni altro manufatto, anche se non espressamente elencato, escluso soltanto quanto riportato nella definizione "Macchinari-Impianti"

MACCHINARI – IMPIANTI

Macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, impianti di illuminazione, comunicazione, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico.

E comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature comprese le parti di ricambio.

Sono pure compresi eventuali mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato.

Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, canalizzazioni, condutture, tubazioni ed in generale quant'altro a completamento del ciclo idrico con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Fabbricati.

Cabine primarie, di zona e di utenza, impianti di odorizzazione, canalizzazioni, condutture, tubazioni ed in generale quant'altro a completamento della rete di distribuzione gas con esclusione di quanto rientrante nella definizione di Fabbricati.

Relativamente alla rete stradale devono intendersi inclusi gli impianti ed i sistemi di pertinenza, ivi compresi quelli meccanici, idraulici, elettromeccanici ed elettrici (quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, gli impianti di illuminazione delle stazioni e delle gallerie, le colonnine sos) comprese le apparecchiature elettroniche

Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici, a laboratori di prova e di esperienza, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato/Contraente

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e prodotti finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, il tutto ovunque nell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono altresì comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale o pubblicitario e tutto quanto costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell'Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione.

BENI AD IMPIEGO MOBILE

Macchinari ed Impianti per loro natura, costruzione ed uso, atti ad essere trasportati ed utilizzati anche al di fuori dei recinti e/o degli spazi in uso dell'Assicurato. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso all'Assicurato.

VALORI

Monete, biglietti di banca, titoli di credito.

PREZIOSI

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura) per uso domestico.

Art. A/01**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Compagnia, a fronte del pagamento del Premio convenuto in relazione alla presente Sezione e subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, si obbliga a risarcire l'Assicurato di tutti i danni materiali e diretti subiti dai Beni che si trovano negli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato – anche se di proprietà di terzi ed anche se concessi a terzi – a causa di qualsiasi evento, ivi incluso, Incendio, Esplosione e/o Scoppio accaduto durante il Periodo di Assicurazione - anche se determinato con colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi di legge - salvo quanto espressamente escluso.

Qualora un determinato bene non fosse riconducibile ad uno dei Beni indicati nella Scheda o la sua riconducibilità ad essi risulti dubbia o controversa, esso sarà convenzionalmente considerato come "Macchinario-Impianto".

La Compagnia si obbliga a risarcire altresì:

- i costi necessari e ragionevolmente sostenuti per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discariche eventuali residui del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza – compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni – sino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza; dette spese s'intendono coperte a Primo Rischio Assoluto;
- i costi sostenuti allo scopo di impedire l'evento dannoso non escluso dalla Polizza o di attenuare le conseguenze dello stesso, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- i costi (compresi gli oneri di urbanizzazione) sostenuti in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di riparazione e/o costruzione di Fabbricati-Infrastrutture o di Macchinari-Impianti, nonché in materia di uso del suolo;
- i costi necessari per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare i Beni, qualora tali operazioni siano indispensabili per eseguire riparazioni in conseguenza di un Sinistro risarcibile, sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di Polizza.

Dall'oggetto della presente Assicurazione sono comunque esclusi:

a) i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, occupazioni o invasioni, requisizioni, nazionalizzazioni e confische, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse popolari, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali ed eventi similari;
- 2 Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni radioattive, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 4 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 5 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 6 trasporto e/o trasferimento dei Beni al di fuori del perimetro degli stabilimenti e/o spazi in uso all'Assicurato. S'intendono tuttavia compresi i danni ai Beni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico e durante la loro movimentazione all'interno del perimetro dei predetti;

b) i danni causati da o conseguenti a:

- 1 furto, rapina, sottrazione, perdita, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti; saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e i danni derivanti dal tentativo di compiere detti atti;
- 2 crollo, assestamento, restringimento o dilatazione di impianti e strutture relative ai Fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 3 reazioni termiche;
- 4 montaggio o smontaggio di impianti o costruzioni o demolizione di Fabbricati;
- 5 deterioramento, logorio, usura, mancata e/o non corretta manutenzione, corrosione, ruggine, contaminazione, deperimento, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- 6 guasti accidentali e/o di funzionamento di Macchinari; sono tuttavia compresi i danni causati da o conseguenti a dispersione di liquidi nonché quelli derivanti da guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi;
- 7 guasti meccanici ed elettrici anche se dovuti ad imperizia, negligenza, errata manovra;
- 8 difetti per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei Beni;

nel caso che in conseguenza dei precedenti eventi ne derivi altro indennizzabile ai sensi della presente polizza, la società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa

- 9 sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 50 da esse;
- 10 dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- 11 errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore dei beni in produzione o lavorazione; vizi di prodotto;
- 12 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 13 perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità di Beni;
- 14 mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione delle Merci;
- 15 difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, al momento della stipulazione della Polizza;
- 16 perdita, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità o disponibilità di sistemi di elaborazione dati, software, hardware, microchip, circuiti integrati in genere, a meno che provocati da incendio,

fulmine, esplosione, caduta di aerei o cose da essi trasportate, urto di veicoli, eventi atmosferici, grandine, uragani, tornado, cicloni, terremoto, eruzioni vulcaniche, tsunami, inondazioni, alluvioni, gelo, sovraccarico da neve, furto, eventi sociopolitici, danni accidentali;

- 17 interruzione dell'attività riconducibile ad impossibilità di utilizzo, mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di: dati, software o programmi per elaboratore; nonché i danni, le spese, i costi, direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità di qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, di proprietà o in licenza d'uso, di riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
- 18 Terrorismo e Sabotaggio, nonché i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione nucleare, chimica o biologica.

Sono altresì esclusi i danni di natura estetica.

Dall'oggetto della presente Assicurazione sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- elaboratori elettronici in genere, per la parte eventualmente assicurata con polizza separata;
- beni in leasing, qualora già coperti da altra polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, se singolarmente di valore superiore a €. 5.000;
- il valore del terreno;
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- beni caricati a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al P.R.A. se e quando si trovano al di fuori del perimetro aziendale;

Art. A/03	PRECISAZIONI / DELIMITAZIONI DI GARANZIA
------------------	---

A/03.1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilm, fotocolor e simili schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche necessarie al rifacimento dei Beni distrutti o danneggiati.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato ai costi effettivamente sostenuti entro il termine di 12 (dodici) mesi dal Sinistro e fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.

A/03.2) I danni materiali e diretti - causati da pioggia, grandine, neve - ai Beni posti sotto il tetto dei Fabbricati oggetto della copertura di cui alla Polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e/o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi atmosferici.

Inoltre, ai soli fini di quanto previsto dalla presente disposizione, sono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici e simili e quanto in essi contenuto;
- macchinari posti all'aperto, se non per loro natura e destinazione.
- merci poste all'aperto (intendendosi però incluse, quando poste sotto tettoie e simili o stivate in container all'interno degli insediamenti assicurati).

A/03.3) I danni avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi individuali o non (eventi sociopolitici), saranno liquidati previa applicazione dello scoperto e fermi i limiti indicati nella scheda di polizza.

In relazione ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) dei luoghi in cui si trovano i Beni, saranno risarcibili dalla Compagnia a condizione che detta occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi. Resta inteso che la Compagnia non risarcirà i danni, i guasti e/o i danneggiamenti (salvo Incendio, Esplosione e Scoppio) se verificatisi durante il suddetto periodo di 5 (cinque) giorni.

A/03.4) In relazione ad atti di terrorismo e/o sabotaggio, la Compagnia non risarcirà i danni causati da interruzione di processi lavorazione, da mancata o irregolare produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

A/03.5) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Compagnia non risarcirà i danni a Fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) costruiti in maniera non conforme alle disposizioni

vigenti all'epoca della costruzione (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi).

A/03.6) La garanzia assicurativa, relativamente ai Valori, è prestata senza applicazione del criterio proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., e fino alla concorrenza del limite convenuto in Polizza.

A/03.7) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto - intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene - si precisa che, per singolo Sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai Beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione.

A/03.8) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da inondazioni, alluvioni, si intendono esclusi:

- i beni posti all'aperto al momento del sinistro - si intendono però inclusi i macchinari e gli impianti che per loro destinazione possono trovarsi all'esterno nonché e le merci poste sotto tettoie e simili o stivate in container all'interno degli insediamenti assicurati.
- le merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; nel caso di merce impilata, qualora il livello dell'acqua dovesse superare la soglia dei 10 cm, l'esclusione non troverà applicazione.

si precisa che, per singolo Sinistro, si intendono compresi i danni subiti dai Beni per effetto di tali eventi e del loro proseguimento limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Assicurazione.

A/03.9) Relativamente ai danni causati da gelo, la copertura di cui alla Polizza si intende operante unicamente per:

- danni materiali e diretti a Macchinari;
 - danni materiali e diretti ai Beni a seguito di fuoriuscita di liquidi provocata da Scoppio di Macchinari;
- a condizione che i luoghi in cui si trovano i Beni siano stati interessati dallo svolgimento di attività lavorativa e/o siano stati riscaldati, almeno fino alle 168 ore precedenti il Sinistro.

Art. A/04	DETERMINAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
------------------	---

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni nella disponibilità dell'Assicurato e così come indicati nelle definizioni, la Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, fornirà un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da successivo Art. A/05, precisando che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte della Contraente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati con il massimo di euro 5.000.000,00 in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dal Contraente alla Società;
- b) la Società accetterà come esatte e congrue le somme assicurate sia in occasione della stipula dell'assicurazione che le somme fornite per le successive annualità e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata", ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

Qualora per singola partita l'incremento che derivasse da nuove acquisizione fosse superiore al 20% con il massimo di euro 5.000.000, la Contraente dovrà comunicare preventivamente tale acquisizione.

La Società, entro i 7 giorni successivi si impegna a comunicare la disponibilità o, in caso contrario avendone facoltà, l'indisponibilità a ritenere assicurato l'incremento della partita assicurata dalla data di acquisizione.

In caso di accettazione o, eventualmente, di accettazione a diverse condizioni, la Società, provvederà ad emettere appendice di incremento delle somme assicurate. Il pagamento del relativo premio verrà effettuato al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

E' data inoltre facoltà alla Contraente di ridurre il valore delle somme assicurate in seguito a dismissioni di parte del proprio patrimonio. In caso di riduzione provvederà ad emettere appendice di riduzione delle somme assicurate. La restituzione del relativo premio, al netto delle imposte governative, verrà effettuata al termine dell'annualità, in occasione dell'emissione dell'appendice di conguaglio.

La Società, nei 30 giorni successivi si impegna ad emettere le relative appendici di incremento/riduzione delle somme assicurate e conseguentemente dei premi/rimborsi assicurativi a conguaglio. Per gli incrementi e le riduzioni, la Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere il 50% del premio annuo relativo all'incremento o alla riduzione.

Art. A/05	DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI AL MOMENTO DEL SINISTRO E DELL'INDENNIZZO
------------------	---

La determinazione del valore dei Beni al momento del Sinistro ai sensi della presente Sezione ("valore a nuovo") sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

1) Fabbricati/Infrastrutture

dell'intero
insiste;

si stima il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo Bene, escludendo soltanto il valore dell'area su cui esso

2) Macchinari /Impianti

si stima il costo di sostituzione dei Macchinari con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali;

3) altri Beni

si stima il costo di sostituzione di detti Beni, che non potrà comunque eccedere il prezzo di mercato eventualmente applicabile.

Nei limiti e subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi che precedono, i costi di rimpiazzo (pari alla differenza tra "valore a nuovo" e valore effettivo dei relativi Beni nello stato in cui trovano al momento del Sinistro determinato senza l'applicazione dei criteri di cui a paragrafo che precede) saranno rimborsati dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data, rispettivamente: per il caso di Fabbricati, di ultimazione dei lavori di costruzione e per il caso di Macchinari ed altri Beni, di sostituzione, fermo restando che detta data – salvi i casi di forza maggiore - non potrà comunque eccedere i 24 mesi dalla data di determinazione consensuale del danno o di perizia".

PESCARA,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI” / CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Per le Condizioni Particolari che seguono, le franchigie e i limiti di indennizzo saranno quelli riportati nella Scheda di Polizza.

1) ACQUA CONDOTTA

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua - esclusa acqua piovana - a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, nonché delle spese di ricerca e riparazione.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- c) dei danni provocati da rotture degli impianti automatici di estinzione.

2) ACQUA PIOVANA

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati alle partite tutte da acqua piovana.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni d'acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti;
- b) dei danni a cose ed enti posti all'aperto;
- c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; in caso di merce impilata, qualora il livello dell'acqua superi la soglia dei 10 cm, l'esclusione non troverà applicazione.

3) VENTO, PIOGGIA, GRANDINE

Fermo quanto stabilito alla garanzia “Eventi Atmosferici” e ad integrazione della stessa, la Compagnia risponde dei danni materiali causati da grandine, vento e pioggia a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, e relativo contenuto.

4) FABBRICATI APERTI E TETTOIE

Relativamente ai danni da vento si conviene di estendere detta garanzia ai danni subiti da fabbricati e/o tettoie aperti da uno o più lati, e relativo contenuto.

5) DISPERSIONE DEI LIQUIDI

La Compagnia risponde dei danni di dispersione di liquido causata unicamente da rottura accidentale dei contenitori preposti.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 l;
- c) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

6) TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga di quanto indicato al punto 18) dell'articolo A/02, paragrafo B) la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Restano comunque sempre escluse le perdite, i danni, i costi e le spese direttamente o indirettamente derivanti da contaminazione chimica, nucleare o biologica a tali eventi connessi.

La Compagnia ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa

comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario.

7) MERCI SU MEZZI IN SOSTA

Salvo esplicita diversa pattuizione si intendono assicurate, nell'ambito degli stabilimenti e/o degli spazi in uso all'Assicurato, merci anche su automezzi durante operazioni di carico e scarico.

8) COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la somma assicurata con una singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

9) CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga dell'articolo A/02 punto B2 e B8, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di cedimenti nelle strutture dei fabbricati-infrastrutture o degli impianti attivi causati da cedimento delle fondazioni o delle strutture del fabbricato, fermo il diritto di surroga nei confronti di eventuali terzi responsabili.

La Compagnia non risponde dei danni causati da errori di progettazione e calcolo, difetto di costruzione, vizio di materiale, nonché dei danni in seguito a ristrutturazioni, sopraelevazioni, modifiche strutturali e manutenzioni straordinarie non autorizzate dalla competente Autorità

10) ERRORI DI MANOVRA E MOVIMENTAZIONE

La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate derivanti da errori di manovra e movimentazione.

11) RIGURGITI E/O TRABOCCAMENTI DI FOGNATURE

La Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature, purché facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati in uso all'Assicurato.

12) ENTI ALL'APERTO

La Compagnia prende atto che parte dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature possono essere e debbono intendersi assicurati anche all'aperto sui piazzali e comunque entro i recinti degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato.

13) ROTTURA LASTRE

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne, anche in materiale plastico, installate sia all'interno, sia all'esterno degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto (P.R.A.).

Esclusioni - La Compagnia non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di occupazione militare, di invasione;
- b) derivanti o connessi con la trasmutazione dell'atomo o con l'accelerazione artificiale di particelle subatomiche o con la detenzione di sostanze radioattive;
- c) derivanti da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;

- d) verificatisi in occasione di traslochi, di riparazioni o di lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
- e) che derivino da vizio di costruzione o difetto di installazione.

14) ALLAGAMENTI

La Compagnia nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da allagamento verificatosi all'interno degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato in cui si trovano gli enti medesimi, a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati dalla fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento; nel caso di merce impilata, qualora il livello dell'acqua dovesse superare la soglia dei 10 cm, l'esclusione non troverà applicazione.

15) DECENTRAMENTO ATTREZZATURE/MACCHINARI

Si prende atto che parte delle attrezzature e/o macchinari si intendono garantiti anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi.

L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Compagnia i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo convenuto in polizza, quale limite di risarcimento.

16) FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO

La Compagnia risponde dei danni dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da franamenti, smottamenti e cedimenti del terreno comprese le spese per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione delle reti.

La Compagnia non risponde:

- a) dovuti a valanghe o slavine.
- b) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati effettuati dall'Assicurato;
- c) dei danni a cose mobili all'aperto.

La presente garanzia è prestata, previa detrazione della franchigia prevista, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

17) RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

La Compagnia, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di acqua o altri liquidi condotti a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici posti a servizio dei fabbricati e indennizzabile in base alla presente Polizza, rimborsa, fino alla concorrenza del limite di Indennizzo convenuto in Polizza, le spese necessarie per riparare e sostituire le tubazioni e i relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche qualora effettuate per la ricerca del guasto interessato.

18) DANNI MATERIALI CONSEQUENZIALI

Qualora in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

19) INQUINAMENTO E/O PERDITA DELLE MERCI

La Compagnia indennizza i danni materiali diretti causati alle merci assicurate, conseguenti ad inquinamento o contaminazione di natura accidentale verificatosi nell'ambito del processo produttivo, intendendosi per tale qualsiasi mescolanza fra una sostanza o merce o prodotto in genere, con altra sostanza compresa l'acqua, tale da rendere la miscela inutilizzabile al suo normale impiego ed alla sua ulteriore normale utilizzazione.

La Compagnia non risponde se l'evento di cui sopra è stato determinato da errori di manovra, negligenza, imperizia commessi da persone che non sono in possesso dei requisiti necessari all'espletamento di tale mansione.

Resta inoltre convenuto che il risarcimento del sinistro comprende le spese di trattamento/trasporto e smaltimento del prodotto ed i diritti doganali e/o fiscali eventualmente dovuti all'Erario.

Qualora il prodotto non potesse essere rilavorato e subisse una svalutazione, l'indennizzo comprende l'ammontare di detta svalutazione.

E' condizione essenziale che le misure di sicurezza e prevenzione siano conformi alle leggi in vigore.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite di Indennizzo convenuto nella Scheda di Polizza.

20) BENI IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)

Qualora i beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Compagnia garantisce i beni medesimi:

- Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- Per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

21) INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art.A/05 delle C.G.A. sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art.A/05, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l'applicazione della Condizione Particolare "Anticipi sugli indennizzi".

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE A – INCENDIO E “TUTTI I RISCHI”

CONDIZIONI PARTICOLARI

(Partite Assicurate e/o Limiti di Risarcimento)

1) RICORSO TERZI

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2) FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICO

La Compagnia indennizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico (intendendosi per tale i fenomeni di correnti, scariche, sbalzi di tensione o altri comunque occasionati o comunque manifestatisi), a macchine, apparecchi e circuiti, costituenti impianti elettrici o elettronici.

Il limite di indennizzo si intende applicabile solamente ai danni materiali e diretti, ovvero combinato con i danni da interruzione di esercizio, cui non segua altro evento altrimenti coperto (es.: incendio, scoppio, ecc.), nel qual caso non verrà applicato il predetto limite di indennizzo.

La Compagnia non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente estensione di garanzia è operante nella forma a Primo Rischio Assoluto.

3) RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

4) ERUZIONI VULCANICHE

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, subiti dagli enti assicurati per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato in scheda di polizza
- In nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore di quella indicata in scheda di polizza.

5) MAREMOTO

Relativamente ai danni da mareggiata e da onda anomala, sono esclusi quelli subiti dai "Fabbricati / infrastrutture", dalle "Opere civili a mare", dai "Macchinari / Impianti" quando la forza dell'azione del mare è inferiore o uguale a "FORZA CINQUE" così come accertato dalle competenti Autorità.

Sono comunque esclusi i danni subiti dalla Diga foranea e dalle opere esterne similari.

Sono esclusi altresì i danni derivanti dal cedimento e/o dal franamento del terreno sottostante le banchine e i pontili, quando questi danni non siano dovuti direttamente alla forza eccezionale del mare durante un singolo avvenimento, ma da una pluralità di avvenimenti pregressi nonché dal logorio derivante dal tempo o dal movimento ondoso.

6) MERCI IN REFRIGERAZIONE

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione e/o temperatura controllata, a causa di:

1. Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. Fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti a:

- a) eventi garantiti in polizza;
- b) accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza nonché negli impianti a servizio degli stessi.

Si precisa che l'Assicurato potrà essere comunque giustificato per un eventuale ritardo se sarà in grado di dimostrare inequivocabilmente l'immediatezza della comunicazione rispetto al momento in cui ne è effettivamente venuto a conoscenza.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro più dell'importo stabilito quale limite di risarcimento.

7) BRADISISMO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da bradisismo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

La Compagnia risponde anche dei danni subiti agli enti assicurati per effetto del proseguimento del fenomeno tellurico limitatamente alle 168 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia che, trascorso tale intervallo di tempo, s'intende sospesa ad ogni effetto.

8) COLAGGIO ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b) dei danni causati dal gelo;

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo specificato nelle "Limitazioni contrattuali".

9) FUORIUSCITA DI MATERIALE FUSO

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da materiale fuso, e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre attrezzature ad essi connesse.

La Compagnia non risponde:

- a) dei danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;
- b) delle spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita;

10) "SPESE EXTRA"

La Compagnia si impegna ad indennizzare l'Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini delle presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.

Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che l'Assicurato potrebbe ragionevolmente e non inconsideratamente sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in Polizza, in seguito a danno o distruzione delle proprietà assicurate.

Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il sinistro non si fosse verificato.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si citano alcuni esempi di spese extra risarcibili:

- canoni di locazione, stipendi e retribuzioni (inclusi straordinari) a dipendenti e/o personale esterno e/o consulenti, prestazioni di servizi, uso di altre proprietà, spese di trasporti, anche celeri.

In nessun caso la Compagnia sarà responsabile:

- per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione dei ricavi di vendita;
- danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
- per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la riparazione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento contratti o commesse in genere o maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature, ricostruzione e/o riparazione di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.

La Compagnia inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita remota o consequenziale. E' condizione essenziale che l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro 12 mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività.

PESCARA,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE B – FURTO

Definizioni specifiche per la Sezione Furto:

FURTO	Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
RAPINA	Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata ed avvenuta nei locali indicati in polizza.
SCIPPO	Sottrazione di cosa mobile altrui strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene.
ESTORSIONE	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
SCASSO	Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
SERRAMENTI	Strutture mobili esterne od interne, in legno, ferro, alluminio e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti
INFERRIATE	Manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, areazione o comunicazione.

Art. B/01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio convenuto in relazione alla presente Sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dal furto di Beni oggetto delle Sezioni di cui alla presente Polizza accaduto durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che: (i) il furto si sia verificato quando i Beni si trovavano all'interno degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato e che (ii) l'autore del furto si sia introdotto in detti luoghi:

- a) mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili. Si precisa inoltre che:
 - (i) equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera (o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando) anche se fraudolento, purché l'Assicurato abbia provveduto a denunciare lo smarrimento di chiavi entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
 - (ii) la relativa garanzia si intenderà operante per le successive 168 ore, decorrenti dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha effettuato la denuncia;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari e/o impiego di strumenti o di doti di particolare agilità;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia successivamente avvenuta a locali chiusi.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione si intende estesa:

- a) ai danni causati a Beni diversi da quelli sottratti nella commissione o nel tentativo di commissione del furto;
- b) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta negli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei detti luoghi;
- c) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i Beni mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti, sia verso altre persone (estorsione);
- d) nei limiti specificati nella Scheda di Polizza, ai danni materiali e diretti ai Beni cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati;
- e) ai danni da furto perpetrati in occasione di eventi sociopolitici e/o eventi catastrofici quali terremoto, inondazioni, alluvioni;

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. B/02

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- A) verificatisi in occasione di: Esplosione nucleare, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasioni, occupazioni militari, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Terrorismo o Sabotaggio, rivolte, insurrezioni, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità governativa od altra autorità;
- B) agevolati o commessi dall'Assicurato o dal Contraente con dolo, ovvero:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali dove i Beni si trovano od i locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza dei Beni stessi o dei locali dove essi si trovano;
 - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela od affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- C) causati ai Beni da Incendio, Esplosione o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
- D) avvenuti in luoghi rimasti per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
- E) derivanti da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.

Art. B/03

STRUMENTI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'Assicurazione è prestata subordinatamente alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei luoghi dove i Beni si trovano, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da piani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi o di particolari doti di agilità:

- (I) sia protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica;
- (II) sia chiusa con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali assicurati.

Qualora il furto venga commesso in luoghi sprovvisti delle misure di protezione /sicurezza di cui sopra, la Compagnia rimborserà all'Assicurato l'85% della somma indennizzabile, restando il rimanente 15% a carico dell'Assicurato, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Lo scoperto non è operante quando il furto è commesso:

- In presenza di difformità riguardanti mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali;
- Durante l'intervallo di chiusura diurna (solo per gli esercizi commerciali aperti al pubblico);
- Durante l'orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Art. B/04
AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione sarà determinato nella misura pari alla differenza fra il valore che i Beni avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, senza tenere conto degli utili sperati, né dei danni conseguenti al mancato godimento od uso dei Beni sottratti, o di altri eventuali pregiudizi.

Art. B/05
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE / REINTEGRAZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO / MASSIMALI

In caso di Sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente Sezione e i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di Assicurazione, di un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/massimali si intenderanno automaticamente e con pari effetto reintegrati fermo l'obbligo del pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento, che verrà emessa successivamente alla liquidazione del danno.

Qualora, a seguito di un Sinistro la Compagnia esercitasse il diritto di recedere dal Contratto di Assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.

Art. B/06
RECUPERO DEI BENI RUBATI

Qualora i Beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I Beni recuperati divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia la somma ricevuta a titolo di Indennizzo per i Beni medesimi.

Se invece la Compagnia ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato conserverà la proprietà dei Beni a condizione che restituisca alla Compagnia la somma da quest'ultima pagata a titolo di Indennizzo.

Alternativamente l'Assicurato avrà facoltà di farli vendere. In quest'ultimo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei Beni recuperati; sulla somma così ottenuta sarà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli.

Nel caso in cui i Beni rubati siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di denuncia del Sinistro, la Compagnia sarà obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni in conseguenza del Sinistro.

Art. B/07
TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane convenuto che:

- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non liquiderà i diritti di credito in essi incorporati prima della data in cui tali diritti possono essere esercitati;
- l'Assicurato dovrà restituire alla Compagnia le somme percepite a titolo di Indennizzo qualora il pagamento del titolo sia stato effettuato a seguito della procedura di ammortamento;
- il relativo valore sarà determinato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda, in particolare, gli effetti cambiari, rimane inoltre convenuto che l'Assicurazione coprirà soltanto gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE B – FURTO / CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. B/08

PORTAVALORI

Alle condizioni tutte della presente Polizza, si assicurano:

denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia)

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno - che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano - detengono i valori stessi.

Per "dipendenti" si intendono l'Assicurato, i commessi, gli impiegati ed i dirigenti.

Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capo macchina ed autista, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Vigilanza legalmente riconosciuti sono convenzionalmente equiparati a "dipendenti".

- a) L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 23
- b) L'assicurazione è operante esclusivamente per i dipendenti (portavalori ed accompagnatori) che:
 - non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
 - non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori.
- c) Qualora due o più dipendenti, adibiti al trasporto di valori, si trovino insieme, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma massima assicurata.
- d) Per "servizio esterno" si intende esclusivamente quello svolto al di fuori dei locali dell'Assicurato.
- e) L'assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto. Il valore dell'eventuale recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Compagnia.

Art. B/09

ESTENSIONE DELLA GARANZIA A BENI POSTI ALL'APERTO

Le garanzie di furto e rapina vengono estese anche quando i Beni assicurati si trovano:

- all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito dei recinti degli stabilimenti e/o spazi in uso dell'Assicurato, oppure:
- riposte in camion, vagoni ferroviari (di proprietà dell'assicurato e non) o in containers mentre gli stessi si trovano all'aperto e/o sotto tettoia nell'ambito delle ubicazioni assicurate (o di terzi).

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella scheda di polizza.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Compagnia pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo più degli importi stabiliti nella Scheda di Polizza.

Art. B/10

FURTO COMMESO DA PERSONALE DIPENDENTE DELL'ASSICURATO

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione, in deroga a quanto previsto dall'art. B/02 comma B), si intende estesa ai danni da furto commesso da dipendenti e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei luoghi dove sono riposti i Beni o della sorveglianza dei luoghi stessi;
- b) il furto sia commesso quando non è consentito l'accesso ai luoghi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei luoghi stessi.

Art. B/11

ESTENSIONE DELLA GARANZIA A DEPOSITI PRESSO TERZI

Sono compresi in garanzia i danni di furto e rapina dei Beni assicurati, avvenuti presso terzi depositari per conto dell'Assicurato stesso, dei beni.

I predetti depositari, ai fini della presente garanzia, devono avere gli stessi mezzi di chiusura e mezzi di protezione dell'ubicazione assicurata in Polizza.

Ai fini della garanzia, sono parificati all'Assicurato ed ai suoi dipendenti, i Conduuttori dei depositi e le persone di cui lui stesso è legalmente responsabile.

Qualora i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione del deposito non siano pari a quelli dell'ubicazione assicurata in polizza verrà applicato uno scoperto del 15% con un minimo di Euro 1.000,00.

Art. B/12	APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE
------------------	--

Le apparecchiature ad impiego mobile non rientranti nei beni assicurabili alla successiva Sezione C Elettronica saranno assicurate durante l'uso all'esterno degli stabilimenti e/o degli spazi in uso dell'Assicurato oltre che durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, entro il territorio nazionale. L'operatività dell'assicurazione, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE C – ELETTRONICA

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ELETTRONICA:

ARCHIVI

Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.

DATI

Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali, nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.

MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme. A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaboratori di dati, fatturatrici, pesi e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici. Sono esclusi: telefoni cellulari.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.

SUPPORTI (di dati)

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda, o banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione ha ad oggetto i Beni elettronici per l'elaborazione dei dati quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: personal computer, centri di elaborazione dati, apparecchiature per Ufficio.

L'Assicurato dichiara di essere in grado, in qualunque momento, di dimostrare tramite documentazione contabile la proprietà e/o esistenza dei Beni sopraindicati.

Art. C/01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento convenuto in relazione alla presente Sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai Beni che si trovano negli stabilimenti e/o negli spazi in uso dell'Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, per effetto di un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione, fatte salve le esclusioni che seguono.

La garanzia assicurativa di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. C/02

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- derivanti da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o degli effetti di agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore dei Beni;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originario;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'utilizzo indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni;

- f) di natura estetica;
 - g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipulazione della Polizza;
 - h) derivanti da tubi e valvole elettronici nonché da lampade ed altre fonti di luce;
 - i) derivanti da smarrimento od ammanco accertati in sede di inventario;
 - j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni, sequestri, invasioni;
 - k) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
- l) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. C/03

CONSERVAZIONE DEI BENI ASSICURATI

I Beni devono essere conservati con la dovuta diligenza in conformità con il loro uso e la loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non conformi alle specifiche tecniche del costruttore.

Art. C/04

CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dei Beni (ivi compresi i costi sostenuti per la individuazione e identificazione dei difetti) il cui rimedio è previsto nell'ambito delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.

Art. C/05

APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE

Le apparecchiature ad impiego mobile saranno assicurate durante l'uso all'esterno degli stabilimenti e/o degli spazi in uso dell'Assicurato oltre che durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, entro il territorio nazionale. Non sono tuttavia indennizzabili i danni derivanti da rottura di filamenti, valvole o tubi.

Art. C/06

DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno sarà eseguita secondo le disposizioni che seguono.

- I) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
- a) si stima l'importo totale dei costi di riparazione necessari per ripristinare i Beni danneggiati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro;
 - b) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente Sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

- II) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- a) si stima il costo di sostituzione dei Beni con altri nuovi equivalenti, ivi compresi i costi di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
- b) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.

L'indennizzo massimo pagabile dalla Compagnia ai sensi della presente Sezione sarà pari alla differenza tra a) e b).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando i costi di riparazione sono pari o superiori al valore che il Bene aveva al momento del Sinistro.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dei Beni o alla loro sostituzione con altri uguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con altri mezzi di trasporto diversi da quelli abituali e comunque i costi di trasporto e dogana sopportati o da sopportare al di fuori del territorio dello Stato Italiano.

Art. C/07**DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, s'intendono applicabili alla presente Sezione tutte le condizioni previste dalla Sezione B, qualora richiamata nella Scheda di Polizza.

Nella fase di trasporto sui veicoli, in deroga a quanto previsto nella sezione B, la garanzia furto sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda.

In nessun caso la Compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.

Art. C/08**MAGGIORI COSTI**

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento di Beni, la Compagnia indennizzerà i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normalmente necessari al funzionamento dei Beni danneggiati o distrutti.

Resta inteso che sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a) uso dei Beni sostitutivi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da parte di terzi.

La Compagnia, pertanto, non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- a) limitazioni dell'attività e/o difficoltà nel ripristino di funzionalità dei Beni distrutti o danneggiati per effetto di provvedimenti di autorità governative o di altre autorità;
- b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o sostituzione dei Beni distrutti o danneggiati;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o sostituzione dei Beni distrutti o danneggiati;
- d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio dell'attività anche se tali eventi – salvo quanto diversamente convenuto - abbiano provocato ulteriori danni materiali e diretti ai Beni;
- e) danni a supporti di dati;
- f) ricostruzione di dati e di programmi distrutti o danneggiati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Resta inteso che il Periodo di Indennizzo per ogni singolo Sinistro ai fini della presente Sezione sarà quello compreso tra la data in cui si verifica il Sinistro e la data di completamento delle attività necessarie alla riparazione o sostituzione dei Beni danneggiati, ma comunque non oltre la durata massima prevista nella Scheda di Polizza.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.

Art. C/09**SUPPORTI DI DATI**

Se indicati nella Scheda di Polizza, la Compagnia si obbliga inoltre – subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti - a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati da un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. C/02 che precede.

Per "supporti di dati" s'intende il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili da un sistema informatico.

Per "dati" s'intendono le informazioni leggibili da un sistema informatico, memorizzati dall'Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi, dei dati contenuti in memorie operative di unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di Sinistro la Compagnia indennizzerà i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione od eliminazione.

Qualora la ricostituzione non sia necessaria o non avvenga entro 1 (un) anno dal Sinistro, saranno indennizzati i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per ogni Sinistro resta a carico dell'Assicurato la Franchigia indicata nella Scheda.

In nessun caso la Compagnia risarcirà somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE C – ELETTRONICA / CONDIZIONI PARTICOLARI

SEMPRE OPERANTI

Art. C/10

CONDUTTORI ESTERNI E SPESE DI RICERCA GUASTO

In caso di danno ai Beni assicurati, risarcibile a termini della presente Polizza, la garanzia viene estesa ad indennizzare anche i danni subiti dai conduttori esterni collegati agli enti assicurati.

Detti danni, che dovranno essere stati sostenuti e documentati dall'Assicurato, verranno indennizzati, compresa la parte relativa alla ricerca del guasto e le spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, sino alla concorrenza del limite convenuto in Scheda di Polizza.

Art. C/11

IMMEDIATA RIPARAZIONE

È data facoltà all'Assicurato, qualora necessario ai fini della ripresa della normale attività, di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Compagnia il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione le parti danneggiate sostituite. Qualora l'Assicurato non ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto al risarcimento.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE D – GUASTI ALLE MACCHINE

Art. D/01

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del premio convenuto per la presente Sezione, subordinatamente ai termini ed alle condizioni tutte della Polizza e nei limiti ivi stabiliti, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni derivanti da guasti accidentali meccanici od elettrici occorsi ai Beni, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati per effetto di un Sinistro accaduto durante il Periodo di Assicurazione, ferme restando le esclusioni di cui all'Art. D/02 che segue.

Art. D/02

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato o l'addetto all'uso del Bene erano a conoscenza prima della stipulazione della Polizza;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei Beni;
- c) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio o ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o mancanza di adeguato condizionamento;
- d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, cartucce filtranti, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori; a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo; apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o delle attrezzature;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dei luoghi indicata nella Polizza;
- f) di natura estetica;
- g) da perdite di mercato o danni indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. D/03

FRANCHIGIA

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza; in nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, somme superiori a quelle indicate nella Scheda di Polizza.

PESCARA,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SEZIONE E – CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI A TUTTE LE SEZIONI

Art. E/01

RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, consulenti, le Società controllate, consociate e collegate, ditte che hanno in deposito e/o lavorazione i beni dell'assicurato, clienti, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'assicurato, conduttori di immobili di proprietà dell'assicurato - purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. E/02

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In deroga di quanto previsto dall'art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di esistenza di altre assicurazioni sugli stessi rischi, non contratte dalla Contraente, la Compagnia risarcirà il danno come se queste ultime non esistessero, fermo il diritto di rivalsa della nei confronti delle altre Compagnie.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Compagnia di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza e comunque non appena ne viene a conoscenza.

Art. E/03

COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Compagnia risarcirà i danni agevolati con colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, oltre che con dolo e colpa grave dei fornitori, incluse le ditte che hanno in deposito e/o in lavorazione la merce dell'Assicurato, nonché dei clienti e di tutte le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.

Pescara,

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'

DETTAGLIO CAPITALI ASSICURATI E PREMI

Partite	Capitale Assicurato	Tasso imponibile	Premio imponibile
---------	---------------------	------------------	-------------------

SEZIONE A - INCENDIO TUTTI I RISCHI

1	Fabbricati	€ 39.046.858,00	€ 0,00
	Infrastrutture	€ 247.761.024,00	€ 0,00
2	Macchinari-Impianti	€ 119.110.000,00	€ 0,00
	Totale	€ 405.917.882,00	€ 0,00

SEZIONE B - FURTO

1)	Macchinari-Impianti, Merci, Beni a impiego mobile, Valori	€ 100.000,00	€ 0,00
	Totale	€ 100.000,00	€ 0,00

SEZIONE C - ELETTRONICA

1)	Attrezzature, Macchinari	€ 100.000,00	€ 0,00
	Totale	€ 100.000,00	€ 0,00

SEZIONE D - GUASTI ALLE MACCHINE

1)	Macchinari, Impianti	€ 750.000,00	€ 0,00
	Totale	€ 750.000,00	€ 0,00

Totale somme assicurate	€ 406.867.882,00
--------------------------------	-------------------------

Totale imponibile annuo	€ 0,00
Imposte	0,00 €
Totale lordo annuo	€ 0,00

FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Relativamente alle garanzie di cui alle Sezioni A) e B), resta convenuto che, per tutte le ubicazioni, in nessun caso la Compagnia, pagherà per sinistro e per annualità assicurativa importo superiore a:

€ 50.000.000,00 (Cinquantamiliioni/00)

salvo per le spese sottoelencate o per i danni alle cose assicurate dovuti o verificatisi in conseguenza degli eventi sottoelencati, per i quali per singolo sinistro riferito alla sezione A), valgono i sottolimiti sotto specificati.

SEZIONE A) Incendio – Tutti i Rischi

Garanzia	Franchigia e/o scoperto	Limite per sinistro
Franchigia frontale per ogni evento, salvo quanto indicato nelle voci successive	€ 5.000,00	somme assicurate
Acqua condotta, Acqua piovana, Allagamenti	€ 5.000,00	€ 2.000.000,00
Gelo	€ 10.000,00	€ 500.000,00
Spese ricerca guasto	€ 5.000,00	€ 40.000,00
Ricorso Terzi	€ -	€ 5.000.000,00
Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 10.000,00	€ 500.000,00
Danni da movimentazione	€ 10.000,00	€ 1.000.000,00
Crollo e cedimento strutturale	€ 50.000,00	€ 5.000.000,00
Spese di demolizione e sgombero	€ -	€ 750.000,00
Oneri di urbanizzazione	€ -	€ 500.000,00
Spese per rimuovere, trasportare, conservare, ecc.	€ -	€ 250.000,00
Colaggio impianto automatico di estinzione	€ 25.000,00	€ 2.500.000,00
Mancato fredddo	€ 1.000,00	€ 50.000,00
Dispersione liquidi	€ 25.000,00	€ 250.000,00
Inquinamento e/o perdita delle merci	Scoperto 10% del danno con il minimo € 10.000,00	€ 200.000,00
Eventi Atmosferici		80% della somma assicurata
Eventi Sociopolitici		
Grandine su fragili	€ 3.000,00	€ 100.000,00
Archivi, disegni, stampi, modelli e simili	€ 10.000,00	€ 250.000,00
Decentramento Macchinari e/o Merci	€ 5.000,00	€ 750.000,00 per ubicazione
Onorari periti, consulenti e professionisti	€ -	€ 300.000,00
Terrorismo e sabotaggio organizzato	Scoperto 10% del danno con il minimo € 50.000,00 ed il massimo di € 200.000,00	€ 5.000.000,00
Franamento, Cedimento o Smottamento del terreno, Bradisismo, Eruzioni vulcaniche	Scoperto 10% del danno con il minimo € 50.000,00 ed il massimo di € 200.000,00	€ 1.500.000,00
Inondazioni, Alluvioni, Sovraccarico da neve	Scoperto 10% del danno con il minimo € 50.000,00 ed il massimo di € 200.000,00	€ 10.000.000,00

Terremoto	Scoperto 10% del danno con il minimo € 50.000,00 ed il massimo di € 200.000,00	€ 10.000.000,00
-----------	--	-----------------

SEZIONE B) Furto

Garanzia	Franchigia e/o scoperto	Limite per sinistro
Beni all'interno dei locali	scoperto 10% del danno, con il minimo di € 500,00	somma assicurata
Beni all'aperto		€ 10.000,00
Beni presso depositi di terzi		€ 10.000,00
Apparecchiature ad impiego mobile		€ 10.000,00
Valori nei mezzi di custodia	€ 1.500,00	€ 15.000,00
Valori fuori dai mezzi di custodia	€ 1.500,00	€ 3.000,00
Guasti cagionati dai ladri	€ 1.500,00	€ 15.000,00
Beni all'aperto	scoperto 10% del danno, con il minimo di € 500,00	€ 10.000,00
Rapina ovunque nei locali		€ 15.000,00
Portavalori		€ 15.000,00
Furto commesso da personale dipendente	garanzia operante	



SEZIONE C) Elettronica

Garanzia	Franchigia	Limite
Elaboratori e macchinari elettronici	€ 1.500,00	somma assicurata
Supporti dati	€ 1.500,00	€ 15.000,00
Enti a impiego mobile	€ 500,00	€ 1.500,00
con il limite per annualità assicurativa pari a:		€ 10.000,00

SEZIONE D) Guasti alle Macchine

Garanzia	Franchigia	Limite
Macchinari	scoperto 10% del danno, con il minimo di € 10.000,00	somma assicurata